



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO PAOLO PATTI

Seduta del 20/04/2021

FATTO

Il ricorrente stipulava, in data 29.7.2015, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto pari a € 21.240,00, da rimborsare in 120 rate da € 177,00.

Il contratto veniva estinto anticipatamente, in data 31.8.2019, dopo il pagamento della rata n. 48.

Il ricorrente chiede il rimborso di € 1.306,26, corrisposti a titolo di commissioni e provvigioni. In via subordinata, chiede il rimborso della somma complessiva di € 885,71 prendendo in considerazione i costi di intermediazione non goduti calcolati secondo il criterio *pro rata temporis*.

L'intermediario resiste al ricorso e, con riferimento alla richiesta di integrale restituzione delle provvigioni dell'intermediario del credito, chiarisce che per la conclusione del finanziamento si è avvalsa di altro intermediario che per tale tipologia di contratti agiva in qualità di procuratrice mandataria, ed in tale veste, a sua volta, per entrare in contatto con i potenziali clienti e promuovere la stipula dei finanziamenti su tutto il territorio nazionale, si avvaleva dell'operato di una rete di vendita costituita da intermediari ai sensi dell'art. 106 TUB e/o agenti in attività finanziaria. Pertanto, sostiene che, contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, il finanziamento non è stato collocato da un mediatore creditizio ma da una diversa figura di intermediario del credito. Nel merito riferisce che, quanto spettava al ricorrente a titolo di oneri *recurring* non maturati – nel caso di specie le commissioni in favore della mandataria per la gestione del finanziamento – è già stato restituito. Nessun costo/onere *up-front* sarebbe da rimborsare, in quanto tali voci si riferirebbero alla fase preliminare alla conclusione del contratto. Rientrerebbero tra gli



oneri *up-front* le commissioni in favore della mandataria per il perfezionamento del finanziamento incluse le spese di istruttoria e le provvigioni all'intermediario del credito. Si tratterebbe, infatti, di costi a carico del cliente che il finanziatore. Rileva, infine, che la sentenza *Lexitor* non sarebbe applicabile al caso di specie. Chiede quindi il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell'intermediario – dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie, nonché degli oneri assicurativi, corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.
2. Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., *ex multis*, Coll. Roma, dec. n. 3978/2015; e Coll. coord. dec. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-*sexies* TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011). Inoltre, la normativa trova applicazione anche ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, ove si protraggano per un periodo successivo a tale data.
3. Si ricorda che in materia è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/18 (*Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri*), alla quale si è adeguato questo Arbitro con la decisione del Collegio di coordinamento dell'11 dicembre 2019, n. 26525. In base alle citate decisioni, qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-*sexies*, comma 1, TUB, indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve invece rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, comma 2, TUB.
4. Per ciò che concerne la quantificazione delle obbligazioni restitutorie in capo agli intermediari, in base all'orientamento dell'ABF consolidatosi in seguito alla decisione del Collegio di coordinamento sopra richiamata, sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità. In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono invece essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).
5. Nel caso di specie, non può affermarsi la nullità della clausola relativa ai costi di intermediazione del credito, in quanto l'art. 128-*sexies* concerne esclusivamente i mediatori creditizi (Collegio di Roma, decisione n. 4639/20). Inoltre, occorre ricordare che, nella decisione n. 3548 del 31.03.2017, questo Collegio, prendendo in considerazione la



medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto *recurring* le commissioni della mandataria per la gestione del finanziamento e *up-front* le commissioni della mandataria per il perfezionamento del contratto. Con riferimento alle provvigioni dell'intermediario del credito deve invece farsi riferimento alla decisione n. 22084 del 26.09.2019, secondo cui esse sono *up-front* quando, pur essendo intervenuto un intermediario ex art. 106 TUB, è presente agli atti l'allegato al SECCI che descrive l'attività di tale soggetto limitandola alla fase di perfezionamento del contratto

6. Su queste basi, in applicazione dei menzionati criteri, la somma che la parte ricorrente ha titolo per ottenere, al netto di quanto già riconosciuto dall'intermediario e nei limiti in cui quest'ultimo non vi abbia già provveduto, è pari a € 577,95, come risulta dalla seguente tabella:

###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	6,43%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	39,15%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	comm mand perfezioname (up front)	€ 424,80	€ 254,88 ○	€ 166,32 ●	○		€ 166,32
○	comm mand gestione (recurring)	€ 424,80	€ 254,88 ●	€ 166,32 ○	○	€ 254,88	€ 0,00
○	provv int del credito (up front)	€ 1.051,38	€ 630,83 ○	€ 411,63 ●	○		€ 411,63
○	spese di incasso quote ...	€ 207,60	€ 124,56 ●	€ 81,28 ○	○	€ 124,56	€ 0,00
○	...		€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	●		€ 0,00
●			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
	<i>rimborsi senza imputazione</i>						€ 0,00
						tot rimborsi ancora dovuti	€ 577,95

7. Ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

8. Sull'importo andranno corrisposti gli interessi legali dalla data della richiesta al saldo, in ragione della natura di debito di valuta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento della domanda subordinata, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 578,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA